

PROGETTO AXE' ITALIA ETS

Codice fiscale 94116750483 – Partita iva 12657581000
VIA CARDINALE GIOVANNI CAGLIERO 7 - 20125 MILANO MI
Registro Imprese di n. 94116750483

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Addì 14.01.2022, presso località Le Palaie – Pelago (FI), in via delle Case sparse 34, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima regolarmente convocata il 13.01.2022, l'assemblea straordinaria dei soci della associazione PROGETTO AXE' ITALIA ETS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica sede legale;
2. Varie ed eventuali.

Alle ore 18,02, constatata la regolarità della convocazione la presenza, di persona o in videoconferenza, di tutti i soci dell'associazione, il presidente del cda sig.ra Sally Innocenti dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il signor Rocco Fava a svolgere le funzioni di segretario.

Il presidente verifica che ogni socio in videoconferenza è in grado di poter partecipare alla discussione e di poter manifestare la propria volontà

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente relaziona in merito all'esigenza di trasferire la sede legale in Roma e, in particolare, in Via Giubbonari 64.

Dopo che il presidente ha illustrato le motivazioni di tale scelta, l'assemblea delibera all'unanimità l'approvazione del nuovo statuto che modifica soltanto la sede legale dell'associazione portandola a Roma.

Al secondo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 18,22 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

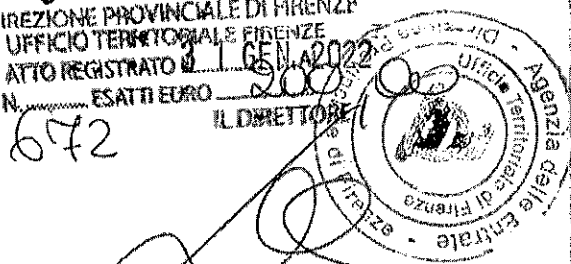
Il segretario
Rocco Fava

Rocco Fava

Il presidente
Sally Innocenti

Sally Innocenti

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO N. 1651/2022
N. ESATTI EURO 672
IL DIRETTORE





Statuto

Art. 1 COSTITUZIONE

1.2 L'associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione Progetto Axé Italia ETS" già costituita in seguito a relazioni avviate dai soggetti promotori con il "Centro Progetto Axé di difesa e protezione del fanciullo e dell'adolescente" con sede a Salvador Bahia in Brasile, Av. Estados Unidos, 161 che ha lo scopo di promuovere la difesa e la protezione del fanciullo e dell'adolescente che si trovi in situazione di rischio personale e sociale, prestando azioni educative ed artistiche al fine di formarli all'esercizio di una piena cittadinanza, adegua il proprio statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss. mm.

Ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, educative e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con forte attenzione all'arte.

Art. 2 SEDE

2.1 L'associazione ha sede legale in Italia, in Roma.

Art. 3 SCOPI

3.1 L'associazione Progetto Axé Italia Onlus nasce in seguito relazioni avviate dai soggetti promotori con il "Centro Progetto Axé di difesa e protezione del fanciullo e dell'adolescente" con sede a Salvador Bahia (Brasile), Av. Estados Unidos, 161, che ha lo scopo di promuovere la difesa e la protezione del fanciullo e dell'adolescente che si trovi in situazione di rischio personale e sociale, prestando le azioni educative ed artistiche al fine di formarli all'esercizio di una cittadinanza piena.

Tenuto conto degli scopi associativi ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale l'associazione si dedicherà ad esercitare attività aventi ad oggetto:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- 3) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 4) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- 5) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

3.2 Condividendo gli scopi del sopracitato "Centro Progetto Axé di difesa e protezione del fanciullo e dell'adolescente", l'Associazione Progetto Axé Italia ETS si pone le seguenti finalità:

- sostenere l'attività del "Centro Progetto Axé di difesa e protezione del fanciullo e dell'adolescente";
- valorizzare e promuovere la diffusione in Italia delle teorie pedagogiche e delle attività che stanno alla base dell'attività del "Centro Progetto Axé di difesa e protezione del fanciullo e dell'adolescente" in considerazione del loro elevato valore educativo, culturale, artistico e sociale e della loro trasferibilità nell'ambito degli interventi sul disagio minorile e per il contrasto alla povertà educativa nel nostro paese.
- contribuire alla conoscenza in Italia della condizione dei bambini, dei fanciulli e dei giovani di strada in Brasile, con riferimento al contesto socio-economico in cui vivono e alle trasformazioni in atto;

3.3 A tale scopo l'Associazione progetto Axé Italia si impegna a:

- intraprendere, in sintonia con il "Centro Progetto Axé di difesa e protezione del fanciullo e dell'adolescente", iniziative in Italia e in Brasile volte alla promozione e allo sviluppo delle attività sociali, educative, artistiche ed anche culturali del Centro stesso;
- promuovere e attivare progetti sul territorio, corsi di formazione, conferenze, seminari, incontri pubblici in relazione alle teorie pedagogiche (Pedagogia del Desiderio e Arteducazione) elaborate dal "Centro Progetto Axé di difesa e protezione del fanciullo e dell'adolescente";
- organizzare scambi di docenti, operatori e giovani in formazione fra l'Italia e il Brasile.
- divulgare in Italia i materiali didattici e informativi relativi all'approccio educativo del "Centro Progetto Axé di difesa e protezione del fanciullo e dell'adolescente" e alla teorie che fondano la sua azione;

- promuovere, sostenere e realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla condizione dei bambini, dei fanciulli e dei giovani di strada in Brasile, oltre che sulla realtà socio, economica e culturale di quel paese;

3.4 Per il raggiungimento delle suddette finalità l'Associazione Progetto Axé Italia può:

- ricevere finanziamenti pubblici da istituzioni nazionali, europee e internazionali, istituzioni bancarie, enti locali e regionali;
- svolgere le necessarie operazioni di tipo commerciale, finanziario, locative, mobiliari e immobiliari;
- svolgere attività di raccolta contributi da privati sostenitori, persone fisiche ed aziende;
- fornire servizi comunque collegati alle finalità associative, nel rispetto delle leggi vigenti.

3.5 L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 DURATA

4.1 L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 5 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

5.1 L'associazione trae i mezzi per conseguire i propri da: quote annualmente versate dagli associati; contributi pubblici e privati; proventi di iniziative dell'Associazione; donazioni e disposizioni testamentarie; oblazioni volontarie e qualunque liberalità che pervenisse all'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali; materiali mobili; immobili di proprietà di essa Associazione.

5.2 Il patrimonio dell'associazione viene gestito dal consiglio direttivo; gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

5.3 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 6 ASSOCIATI

6.1 Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, aventi finalità sociali e umanitarie simili o complementari, che siano interessate all'attività dell'Associazione.

6.3 Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno, nonché delle delibere adottate da Assemblea e Consiglio Direttivo.

ART. 7 AMMISSIONE

7.1 Si diventa soci presentando domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo che, esaminata la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, comunica, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, la delibera all'interessato e annota l'eventuale iscrizione nel libro degli associati.

7.2 L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno.



ART. 8 OBBLIGHI MORALI E DEONTOLOGICI

8.1 Ogni socio si impegna a versare annualmente la quota associativa ed a contribuire al perseguimento degli scopi e finalità dell'art. 3 dello Statuto.

ART. 9 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

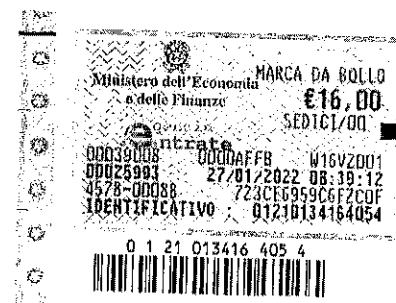
9.1 La qualifica di associato si perde per:

- A. recesso;
- B. morosità nel pagamento delle quote associative per almeno due annualità consecutive su delibera del Consiglio Direttivo;
- C. per unanime decisione del Consiglio Direttivo a seguito di gravi violazioni delle norme statutarie vigenti o in caso di protratta ed ingiustificata assenza delle attività assembleari, con ratifica dell'Assemblea;
- D. decesso.

ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei associati;
- Consiglio Direttivo, suo Presidente e Vice Presidente;
- Segretario;
- Presidente Onorario;



10.2 L'Assemblea potrà nominare un Comitato scientifico e, facoltativamente, un organo di controllo o un revisore legale.

10.3 Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Responsabile Esecutivo.

10.4 L'associazione provvederà obbligatoriamente a nominare l'organo di controllo e/o il revisore legale qualora si manifestino le condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.

ART. 11 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

11.1 L'assemblea è l'organo deliberante dell'associazione, fatte salve le competenze specifiche del Consiglio Direttivo, ed è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in su assenza, dal Vice Presidente del detto Consiglio. La convocazione deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera da inviarsi anche per le vie telematiche almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Nella convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione.

E' possibile l'intervento in assemblea tramite qualsiasi mezzo di comunicazione purché sia reso possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

1.2 Hanno diritto di partecipazione e voto i soci che siano iscritti al libro degli associati da almeno 3 mesi e che non abbiano perso la qualifica di associato ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri soci affidando loro una delega scritta, anche trasmessa per vie telematiche; ogni socio non può rappresentare più di cinque iscritti all'Associazione.

11.3 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea dell'associazione:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

11.4 L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente e, inoltre, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Il bilancio, assieme alla relazione del Consiglio Direttivo, viene depositata in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 giorni che precedono l'adunanza e sino all'approvazione, affinché gli associati possano prenderne visione.

11.5 All'Assemblea ordinaria spetta:

- A. l'esame e l'eventuale ratifica del rendiconto consuntivo annuale e l'approvazione del bilancio preventivo, approvati e presentati dal Consiglio Direttivo;
- B. la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo nonché dell'eventuale organo di controllo o revisore legale;
- C. la nomina del Presidente Onorario e dei componenti del comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei conti;
- D. l'esame della Relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- E. l'individuazione delle direttive di ordine generale per il perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- F. l'approvazione dell'eventuale regolamento;
- G. l'assunzione di ogni decisione in merito ad argomenti iscritti all'ordine del giorno e che si ritenga comunque opportuno deliberare.

11.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qual volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto, sottoponendo alla discussione dell'Assemblea l'ordine del giorno programmato con esclusione delle voci "varie ed eventuali". All'assemblea straordinaria è riservata:

- A. la modifica dello Statuto;
- B. lo scioglimento dell'Associazione;
- C. qualsiasi altra delibera inserita nell'ordine del giorno.

Le deliberazioni di cui alle lettere A e B che precedono devono essere adottate a maggioranza di tre quarti degli associati presenti o rappresentati per delega all'Assemblea validamente costituita.

11.7 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega della maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso di votazione di fronte ad un risultato di parità, il voto del Presidente viene calcolato doppio.

11.8 Le Assemblee potranno aver luogo anche senza che gli associati siano riuniti fisicamente, attraverso una video-conferenza o una conferenza telefonica, a condizione che le decisioni possano essere prese in maniera collegiale conformemente ai principi della buona fede e rispettando il principio dell'uguaglianza di trattamento. In tal caso, L'Assemblea si considera validamente tenuta alle seguenti condizioni di cui si dovrà dare atto nel relativo verbale:

- A. che sia consentito al Presidente di constatare in maniera certa l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che si possa assicurare che la seduta si sviluppi in modo regolare e che possa rilevare e annunciare i risultati di un'eventuale votazione;
- B. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- C. che sia consentito agli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che, all'occorrenza, possono scambiarsi del materiale;
- D. che nella convocazione della riunione, se necessario, siano indicati i luoghi dove i Soci possono recarsi e le modalità con le quali partecipare alla video-conferenza o alla conferenza telefonica.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea ordinaria per il periodo di tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Il numero dei suoi componenti varia da tre a nove secondo la delibera dell'Assemblea. Risultano eletti coloro che raccolgono il maggior numero dei voti; in caso di parità si ricorrerà al ballottaggio.

12.2 La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo dovrà essere composta da associati.

12.3 Gli organi del consiglio sono:

- Presidente

- Vice Presidente
- Segretario.

Le cariche non sono cumulabili.

12.4. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione sceglie tra i suoi componenti, a maggioranza, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario e, inoltre, qualora ritenuto necessario, nomina il Responsabile esecutivo.

12.5 I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, possono essere dichiarati dimissionari. Rendendosi vacante una carica sociale, l'Assemblea ordinaria degli associati elegge al posto vacante un socio che conserverà la carica fino alla scadenza del mandato conferito al Consiglio Direttivo.

12.6 il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente almeno due volte l'anno, quando lo richiede il Presidente o comunque almeno tre consiglieri. La convocazione deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera da inviarsi anche per le vie telematiche almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nella convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della convocazione.

12.7 Le delibere sono adottate a maggioranza dei suoi membri e, in caso di parità dei voti, quello del presidente prevarrà.

12.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno aver luogo anche senza che i suoi componenti siano riuniti fisicamente, attraverso una video-conferenza o una conferenza telefonica secondo le modalità, e le condizioni, indicate dalla dall'articolo che precede

12.9 Il Consiglio Direttivo ordina e promuove l'attività e l'organizzazione dell'Associazione e può nominare e revocare il Responsabile Esecutivo, nonché conferire deleghe a terzi, anche non associati, per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale e le eventuali retribuzioni, eccezion fatta per le attribuzioni di cui ai punti che seguono. Il Consiglio Direttivo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Il Consiglio Direttivo, inoltre:

1. delibera sulle questioni relative alle attività dell'Associazione per il perseguimento dei propri scopi, il linea con le direttive generali e programmatiche dell'Assemblea, scegliendo le strutture operative più idonee alla gestione delle attività;
2. stabilisce annualmente l'ammontare delle quote associative;
3. istruisce le pratiche di ammissione dei nuovi associati ai sensi dell'art. sei dello Statuto;
4. predispone i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'approvazione dell'Assemblea ordinaria accompagnati da un parere sugli stessi;
5. predispone l'eventuale Regolamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
6. vigila sull'amministrazione, sull'operato del Responsabile Esecutivo ed in genere su quanto può interessare il buon andamento dell'associazione.
7. sottopone l'Assemblea dei Soci le candidature per l'eventuale nomina dell'organo di controllo e del revisore legale e dei membri delle verità dell'eventuale Comitato Scientifico.

ART. 12 IL VICE-PRESIDENTE

13.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione, anche di fronte a terzi e in giudizio; convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli atti ufficiali; contribuisce a curare e mantenere i rapporti con le altre istituzioni; è membro di diritto e partecipa alle riunioni dell'eventuale Comitato Scientifico. Nell'adempimento delle funzioni proprie il Presidente può, di volta in volta, delegare un membro del Consiglio Direttivo.

13.2 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente su sua delega, o in caso di sua assenza o di necessità.

ART. 14 RESPONSABILE ESECUTIVO

14.1 Il Responsabile Esecutivo, anche non associato, viene nominato dal Consiglio Direttivo ed avrà il compito di attuare, curare e ordinare la gestione operativa delle attività dell'Associazione, nel rispetto delle direttive del Consiglio Direttivo e degli obiettivi da questo fissati. Sarà responsabile della tenuta della contabilità e della corretta amministrazione dell'associazione e dovrà rendere il conto della propria attività al Presidente del Consiglio Direttivo con scadenza trimestrale.

14.2 Il Responsabile Esecutivo potrà, su espressa delega del Consiglio Direttivo, assumere lavoratori dipendenti, collaboratori occasionali, incaricare volontari o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ricorrendo anche agli associati o a terzi, relazionando il Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza, il vice-Presidente.

14.3 I poteri e le attribuzioni del Responsabile Esecutivo saranno espressamente individuati dal Consiglio Direttivo, con riserva di avocare a sé operazioni rientranti nella delega e di revoca del Direttore Esecutivo.

ART. 15 IL SEGRETARIO

15.1 Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive. Il segretario cura la tenuta del libro dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e delle e del libro soci.

ART. PRESIDENTE ONORARIO

16.1 L'eventuale Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei soci e verrà scelto tra personalità di alto valore etico e scientifico, che si siano distinte per il particolare impegno a favore degli scopi dell'associazione.



ART.17 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

17.1 L'organo di controllo monocratico sarà nominato dall'assemblea al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm;

17.2 Il revisore legale dei conti sarà nominato dall'assemblea al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.

ART. 18 COMITATO SCIENTIFICO

18.1 L'eventuale Comitato Scientifico sarà composto da un numero di membri non superiore a sette ed è eletto dall'Assemblea su designazione del Consiglio Direttivo. I membri del Comitato potranno anche non essere soci, ma tutti devono essere persone di alta qualificazione culturale e/o attivi nello specifico settore di attività in cui l'Associazione Axé intende operare. Del comitato fanno parte di diritto il Presidente Onorario e il Presidente del Consiglio, o loro delegati.

18.2 Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive, di ricerca e approfondimento su determinati argomenti culturali e scientifici legati agli interessi e alle attività della Associazione. Potrà proporre al Consiglio Direttivo attività culturali, di formazione o editoriali, sui temi oggetto delle attività del Progetto Axé e di interesse dell'Associazione.

18.3 I membri del Comitato eleggono il Presidente del Comitato stesso e il segretario.

18.4 Il presidente del comitato scientifico partecipa senza diritto di voto alla riunione del Consiglio Direttivo. Il Presidente presenta annualmente la relazione sull'attività svolta dal comitato Scientifico; formula proposte sull'attività dell'anno successivo.

ART. 19 REGOLAMENTO

19.1 Per l'ordinamento e il funzionamento dell'Associazione, nonché per la specificazione di alcune norme particolari più facilmente suscettibili di modificazione, lo Statuto dell'Associazione può essere integrato da un eventuale Regolamento Interno, approvato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART.20 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

20.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) ove siano presenti $\frac{4}{5}$ dei soci. In seconda convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

20.2 L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno di devolvere il patrimonio.

20.3 1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, co. 1 d.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni definite dall'assemblea nel momento della nomina dei liquidatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

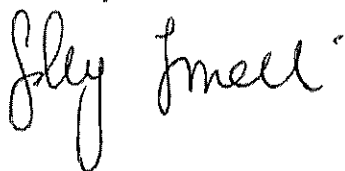
ART. 21 MODIFICHE DELLO STATUTO

21.Lo Statuto può essere modificato solo su approvazione da parte di due terzi dei soci presenti ad un'Assemblea straordinaria.

Art. 22 VARIE

22.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di associazioni nonché le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss. mm.

Il presidente
Sally Innocenti



Il segretario
Rocco Fava

